

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 47/06/CONS

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI LA CUI TRASMISSIONE COSTITUISCE PRESTAZIONE ESSENZIALE DA ASSICURARE IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE DELLA RAI

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 25 gennaio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e in particolare l'articolo 3, commi 10 e 11;

VISTA la Direttiva del Consiglio n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il "Testo unico della radiotelevisione" e in particolare l'articolo 7, l'articolo 10 e l'articolo 45;

VISTA la propria delibera n. 8 del 9 marzo 1999 che definisce ed individua gli eventi considerati di particolare rilevanza per la società, così come modificata dalla delibera n. 172/99 del 28 luglio 1999;

VISTA la nota della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali del 23 febbraio 2005, prot. n. 1916;

VISTO l'accordo nazionale del 4.12.2000 per la regolamentazione dell'esercizio delle astensioni nel settore del servizio radiotelevisivo pubblico, stipulato tra RAI e le Organizzazioni sindacali Unione Sindacale Giornalisti RAI e la Federazione Nazionale della Stampa italiana ed in particolare il punto 4 relativo alle prestazioni indispensabili, il quale affida ad apposita delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione l'indicazione degli eventi la cui trasmissione, per la loro peculiarità, deve essere comunque garantita;

VISTO l'accordo sulla "Disciplina dello sciopero per il personale tecnico e amministrativo della RAI sulle prestazioni indispensabili per i giornalisti della RAI e per il personale tecnico amministrativo" stipulato in data 22 novembre 2001 tra RAI ed OO. SS. ed in particolare il punto 4 relativo alle prestazioni indispensabili, il quale affida ad apposita delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione

l'indicazione degli eventi la cui trasmissione, per la loro peculiarità, deve essere comunque garantita;

VISTA la nota dell'Autorità del 24 febbraio 2005 (Prot. n. U0441/05/RM) con la quale è stato dato riscontro alla comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2005;

VISTA l'ulteriore richiesta pervenuta in pari data da parte della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (prot. n. 2080) con la quale si richiede all'Autorità di adottare un provvedimento apposito al fine di chiarire se le manifestazioni incluse nell'elenco di cui alla delibera n. 172/99, presentino peculiarità tali da dover essere trasmesse anche in occasione di scioperi;

VISTA la propria delibera n. 131/05/CONS del 28 febbraio 2005, con la quale è stata effettuata una prima individuazione degli eventi di particolare rilievo sociale che costituiscono prestazioni essenziali ai sensi del punto 4 dei richiamati accordi sindacali;

RITENUTO, su richiesta della Commissione di garanzia, di dover procedere all'indicazione di una lista di eventi di particolare rilevanza per la società che, per tale ragione, costituiscono prestazioni essenziali ai sensi del punto 4 dei richiamati accordi sindacali da assicurare in caso di sciopero, avendo considerato come criteri quelli relativi alla rilevanza sociale degli eventi e alla loro peculiarità, tenuto conto anche del gradimento presso il pubblico e del dato di *audience* fornito dalla stessa Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità, alla luce dei criteri di cui in premessa, indica i seguenti eventi la cui trasmissione costituisce prestazione essenziale ai sensi del punto 4 dei richiamati accordi sindacali da assicurare in caso di sciopero:

a) tutti gli avvenimenti di interesse sovranazionale di cui la RAI ottiene i diritti televisivi. In particolare:

- 1) le Olimpiadi estive ed invernali;
- 2) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;
- 3) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;
- 4) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
- 5) la finale e le semifinali della *Champions League* e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;
- 6) il Giro d'Italia;

- 7) il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;
- 8) la Gara Motomondiale in Italia;
- 9) eventi dei campionati mondiali ed europei di discipline sportive in cui sono impegnati atleti nazionali;

b) le trasmissioni a carattere istituzionale per:

- 1) le ricorrenze istituzionali;
- 2) le principali ricorrenze civili e religiose;
- 3) le comunicazioni istituzionali;
- 4) i notiziari straordinari;

c) le trasmissioni a carattere sociale:

- 1) la raccolta fondi per scopi di ricerca e/o beneficenza.

d) le trasmissioni di costume:

- 1) il Festival della canzone italiana di Sanremo;
- 2) gli eventi connessi alla ricorrenza della festa del primo maggio.

2. L'Autorità si riserva di procedere alla modifica ovvero all'integrazione della lista di eventi di cui al comma precedente, anche alla luce della verifica sulla effettività dei criteri adottati.

3. La presente delibera è comunicata alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 25 gennaio 2006

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola